



504/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal
Consigliere Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79828 del
registro di segreteria, proposto dal sig. XX

(c.f. OMISSIS) nato il OMISSIS

a OMISSIS (OMISSIS) e residente in OMISSIS

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio

Femia ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma, Via Carlo Mirabello 19;

Contro

-I.N.P.S. in persona del Presidente legale
rappresentante p.t., Via Ciro il Grande, 21 - 00144
Roma, Direzione di Coordinamento Metropolitano di
Roma, Ex Direzione Provinciale di Roma - Viale Regina

Margherita 206 - 00198 Roma, Direzione Provinciale di Roma Flaminio, via Giulio Romano, 46 - 00196 Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

-Ministero Istruzione in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale di Roma in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma viale Giorgio Ribotta 41; Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - I.I.S "Giorgi Wolf ", viale Palmiro Togliatti 1161 - 00155 Roma, tutti ex lege elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi 12 - Roma;

per la riliquidazione della pensione, previo annullamento/disapplicazione del decreto di pensionamento del 01.09.2020 - atto INPS n. RMT103202001759 - e ricalcolo con computo degli anni di servizio pre-ruolo;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi all'odierna udienza l'Avv. Rosella Vallorani in sostituzione per la ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS, nessuno presente per il Ministero

dell'Istruzione e del Merito.

FATTO

1. Il ricorrente, ex docente nominato nel ruolo della scuola secondaria di II grado con decorrenza giuridica ed economica dal 10.09.1985, è in quiescenza dal 1° settembre del 2020, con trattamento pensionistico con il sistema misto. Sostiene di aver maturato un'anzianità giuridica, economica e previdenziale con appartenenza alla fascia stipendiale 35, anche sulla base degli anni di preruolo.

Al riguardo, ha rappresentato che gli sono stati riconosciuti due anni di servizio scolastico preruolo, prestati dal 22.11.1983 al 19.12.1983, dal 22.12.1983 al 9.9.1984, dal 23.10.1984 al 26.05.1985, dal 26.05.1985 al 9.9.1985. Avendo tuttavia constatato errori nel proprio fascicolo ai fini del pensionamento, aveva inoltrato una richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale per ottenere, in procinto del pensionamento, una ricostruzione di carriera aggiornata con la classe stipendiale n.35. Nello specifico, aveva evidenziato che mancava una supplenza annuale presso la Scuola Media Statale

"Leonardo da Vinci" di Seveso (MI) dal 23.10.1984 al 9.9.1985 ed inoltre, aveva lamentato che, in seguito ad una verifica da parte di un CAF, risultava un'errata attribuzione di classe stipendiale, inferiore a quella di diritto. A seguito di contatti con l'ente previdenziale, tramite società "Ecodipendenti pubblici" facente capo all'INPS, l'interessato ha riferito di essere riuscito ad ottenere il riconoscimento dei due anni di preruolo, ma non la necessaria e conseguente correzione della classe stipendiale. Quindi, in data 6.4.2020, aveva invano chiesto all'Ufficio scolastico regionale la ricostruzione di carriera e l'adeguamento della fascia stipendiale. Dopo vari solleciti, in data 10.04.2020 la segreteria della scuola rilasciava al prof. XX copia ufficiale della ricostruzione di carriera, nella quale vi era scritto che la compiuta anzianità era pari ad anni 35. Però, ha sottolineato l'interessato, i valori tabellari non erano stati riportati nella stesura dell' "Ultimo miglio", lasciando la posizione finale alla fascia "28", senza aver aggiornato i dati necessari, al fine di assicurargli un corretto trattamento di quiescenza

con inoltre agli uffici competenti (la retribuzione professionale docenti- RPD è mantenuta in 28 anni invece che 35 anni).

Dopo numerose istanze inevasse e formale diffida in data 21.10.2022, si è visto costretto a proporre ricorso, ritenendo erronea la liquidazione della pensione, per mancato erroneo computo degli anni di servizio pre-ruolo prestato dal 1983 al 1985 e per errata attribuzione di classe stipendiale, con conseguente condanna alla liquidazione delle differenze a titolo di rateo pensionistico maturate dal 1.9.2020 fino alla sentenza, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dai singoli ratei sino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze e onorari a favore del legale antistatario.

2. Si è costituito l'INPS deducendo l'infondatezza del ricorso, rappresentando che il calcolo della pensione è stato effettuato sulla base dei dati trasmessi dell'Ente. È onere delle amministrazioni di appartenenza il versamento della contribuzione rapportata alla base imponibile e la determinazione dei presupposti per l'accesso a trattamenti, in

rapporto ai quali l'Ente previdenziale si pone come mero soggetto erogatore. Pertanto, eventualmente l'Istituto non è "competente" a provvedere direttamente all'eventuale valorizzazione del servizio in questione.

3. Il Ministero non risulta costituito.

4. All'udienza del 20 marzo 2024, l'Avvocato di parte attrice ha dichiarato che il ricorrente ha ricevuto di fatto un piccolo aumento pensionistico, ma dal cedolino non è possibile evincere se l'emolumento faccia riferimento ad una riliquidazione oppure sia riferibile ad un semplice aumento di indice Istat. Ha poi riferito di aver ricevuto una pec in data 25-11-2022 dalla Dirigente Adriana Cicero dell'INPS (depositata nel fascicolo), che rassicurava il legale del ricorrente circa la riliquidazione pensionistica che sarebbe intervenuta nel 2023, probabilmente a seguito di interlocuzione con il Ministero. Al riguardo, tuttavia l'istante non aveva ancora ricevuto il nuovo provvedimento pensionistico di riliquidazione. Ciò posto, l'Avvocato dell'INPS ha chiesto un termine per chiarire la natura degli arretrati percepiti dal

ricorrente e per fornire -come richiesto da parte attrice- la determina di riliquidazione ed il relativo prospetto di calcolo, dal quale poter evincere i conteggi effettuati ed il motivo della liquidazione, se effettivamente afferente alla domanda giudiziale, al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

5. Con ordinanza a verbale, nel disporre il rinvio, è stato chiesto, inoltre, all'INPS di chiarire se sono stati conteggiati tutti i servizi pre-ruolo, se è stata considerata la retribuzione professionale docenti (RPD) pari a 35 anni, invece dei 28 anni indicati nella nota del 2020 del Ministero concernente la progressione di carriera, e se sia stato considerato il c.d. "ultimo miglio" con la correlata indicazione dei valori tabellari corretti.

6. Con nota del 9 luglio 2024, l'INPS ha depositato il provvedimento di riliquidazione, con allegato foglio di calcolo della pensione dovuta, sulla base della classe stipendiale 35, maturata con computo degli anni di servizio pre-ruolo prestato dal 1983 al 1985 e con aggiornamento del rateo pensionistico e calcolo degli interessi legali. Ha precisato che

la riliquidazione del trattamento pensionistico è stata effettuata in base ai dati inviati da ultimo e certificati dall'Ente datore di lavoro. All'udienza dell'11.7.2024, è stato accordato ulteriore rinvio all'odierna udienza, per la verifica dei conteggi da parte del ricorrente, in quanto relativi al deposito a fascicolo nell'imminenza dell'udienza.

7. All'udienza odierna, parte ricorrente ha riconosciuto la correttezza della riliquidazione nei termini richiesti, chiedendo la cessazione della materia del contendere e condanna alle spese. L'INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

8. Al termine della discussione la causa è trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La controversia riguarda il diritto a vedersi riconosciuti i servizi pre-ruolo e la correlata classe stipendiale con la riliquidazione del trattamento pensionistico in base ai dati inviati e certificati dall'Ente datore di lavoro.

10. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, stante la regolarità delle notifiche.

11. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

12. Le spese legali sono compensate, tenuto conto delle differenti competenze delle amministrazioni e della complessa ricognizione dei rispettivi ritardi nell'adempimento, nonché comunque dell'adozione del provvedimento di riliquidazione da parte dell'INPS. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.10.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.10.2024 14:03:30
GMT+02:00